



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEI COMMI 3 E 3-BIS DELL'ART. 22
DELLA LEGGE N. 675/1996 E DEL
D.LGS. N. 135/1999**

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 41 del
20 Maggio 2001

Articolo 1 Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata ed individuata con riferimento a quanto previsto dagli articoli 22, comma 1, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135;
 - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale ed operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Articolo 2 Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Serravalle Pistoiese, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione Comunale o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
- 2) Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 4

Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d.lgs. n. 135/1999

- 1) Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione Comunale:
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2) L'Amministrazione Comunale comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
- 3) Le modalità di comunicazione al Garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

Articolo 5

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

- 1) A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
- 2) Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
- 3) Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione Comunale e negli ambiti di relazione della stesa con la comunità locale.
- 4) Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei messi di comunicazione di massa.
- 5) L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d.lgs 11 maggio 1999, n. 135 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
- 6) L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
- 7) Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 6

Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 135/1999

- 1) La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, specifiche disposizioni organizzative per i vari Settori dell'Amministrazione Comunale, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 1, 2, 3, 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
- 2) Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
 - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

Articolo 7

Verifiche e controlli

- 1) I Direttori dei Settori/Responsabili dei Servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal Responsabile dei trattamenti.
- 2) I Direttori dei Settori/Responsabili dei Servizi presentano semestralmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6, comma 1.
- 3) La Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'Amministrazione Comunale e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 8

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e modi previsti dallo Statuto Comunale e dalle vigenti norme in materia.